

ALLEGATO “A”

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013.

Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle misure:

122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste

227 azione b) – Investimenti per la valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013.**Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle misure:****122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste****227 azione b) – Investimenti per la valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità****TITOLO I****FINALITÀ E RIFERIMENTI GENERALI****Art. 1
(Finalità)**

La Regione Umbria con il presente bando intende dare attuazione ai regimi d'aiuto previsti da alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 e precisamente:

- 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste (Asse 1) [art. 20, b), ii) del Reg. (CE) n. 1698/2005]
- 227, azione b) – Investimenti per la valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità (Asse 2) [art. 36, b), vii) e 49 del Reg. (CE) n. 1698/2005]

**Art. 2
(Riferimenti generali)**

Il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 (pubblicato nel B.U.R.U. n. 11 del 5 marzo 2008), di seguito denominato PSR, è stato approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 rettificata dalla Decisione C(2008) 552 del 7 febbraio 2008, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1698/05 (GUCE L. 277 del 21/10/2005) ed in ottemperanza con le disposizioni in materia d'aiuti di stato in vigore.

Per i riferimenti normativi e le definizioni di carattere generale si rimanda ai punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato "A" alla D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007 - 2013. Procedure per l'attuazione. Linee guida". La normativa di riferimento è consultabile sul sito Ufficiale della Regione Umbria: www.regione.umbria.it nella Sezione Aree Tematiche: PSR Sviluppo Rurale 2007-2013.

**Art. 3
(Disposizioni e prescrizioni operative per la presentazione della domanda di aiuto)**

Per l'accesso agli aiuti, i soggetti interessati presentano domanda di aiuto nei termini prescritti al Titolo III del presente Avviso pubblico.

Le domande sono presentate con le modalità previste al punto 3.2.1 - Compilazione, presentazione, documentazione - dell'Allegato "A" alla DGR 392/2008.

Le domande, compilate conformemente al modello unico di adesione al Programma di Sviluppo Rurale presente sul portale SIAN, devono essere corredate della check list attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati.

E' propedeutica alla presentazione della domanda, qualora non effettuata in precedenza, la predisposizione del fascicolo aziendale.

Per la definizione, le modalità di costituzione e di aggiornamento del fascicolo aziendale, si rinvia a quanto stabilito al punto 2.2 dell'Allegato "A" alla D.G.R. n. 392/2008.

E' altresì necessario costituire ed aggiornare il fascicolo di domanda, contenente la documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo aziendale) tecnica e contabile, necessaria per accedere agli aiuti.

Per quanto riguarda il dettaglio della documentazione che deve essere contenuta nel fascicolo di domanda, si rinvia a quanto stabilito nei disciplinari riportati al Titolo II del presente Avviso.

**Art. 4
(Ammissibilità domande di aiuto)**

La verifica dell'ammissibilità delle domande di aiuto presentate è effettuata sulla base dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR" approvati dal Comitato di

Sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008 ed approvati con DGR n. 273 del 17 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, oltre a quanto previsto nei singoli disciplinari di Misura, valgono i divieti e limitazioni di carattere generale contenuti al punto 3.2 dell'Allegato "A" alla D.G.R. n. 392/2008.

Art. 5 (Cantierabilità)

I meccanismi di finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte del FEASR, impongono una pronta, efficiente e puntuale utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la tempestiva realizzazione degli investimenti.

Per tali motivi è necessario che le proposte d'investimento presentate ai sensi del presente bando posseggano il requisito della "cantierabilità", cioè siano mature sotto l'aspetto tecnico-economico e amministrativo comportando il possesso, fin dalla data della loro presentazione, di tutte le condizioni (autorizzazioni, concessioni, permessi, DIA ecc.) previsti dalle vigenti normative per dare immediato avvio ai lavori o acquisti.

La mancanza della cantierabilità, in tutto o in parte, comporta la non ammissibilità della domanda nella graduatoria di merito.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora il programma d'investimenti preveda l'acquisto di immobili da ristrutturare o di terreni, è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti da parte della Regione.

Art. 6 (Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese)

Fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. n. 392/08, Allegato "A" punto 3.3.1, per le misure oggetto del presente bando sono finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa¹.

Limitatamente alle domande presentate entro il primo periodo di attivazione delle misure, ovvero entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente bando, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1698/05, sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda, comunque non antecedenti al 1 gennaio 2007, a condizione che l'operazione cui si riferiscono non sia ultimata alla data di adozione della decisione di concedere l'aiuto. A tal fine l'operazione si considera non ultimata se l'Organismo Pagatore (AGEA) non ha ancora effettuato la liquidazione della domanda di pagamento finale.

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it nonché all'Allegato "A" punto 3.3.1 della richiamata D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008.

Ai sensi dell'art. 75, lett. c), del Reg. (CE) n. 1698/2005, per le misure oggetto del presente bando, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite all'operazione oggetto di aiuto. Le coordinate di detto conto corrente dedicato devono essere indicate in domanda ai fini della liquidazione degli aiuti (premio, anticipo, acconto o saldo). Entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente bando sul BUR, sono ammissibili eventuali pagamenti effettuati prima della presentazione della domanda non utilizzando il conto corrente dedicato, purché il beneficiario sia in grado di produrre una delle documentazioni elencate alle lettere a) b) e c) del successivo capoverso.

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagata attraverso il conto corrente dedicato. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione,

¹ Per spese propedeutiche si intendono le spese generali, amministrative e tecniche, necessarie alla preparazione della domanda.

dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.

- b) nel caso il conto corrente dedicato sia un conto corrente postale sono ammissibili:
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale dedicato, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) assegni bancari purché corredati da idonea documentazione rilasciata dalla Banca coinvolta atta a garantire la tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, in sede di rendicontazione, unitamente alla domanda di pagamento, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto del conto corrente dedicato debitamente vistato e timbrato dall'istituto di credito di appoggio, con elencate tutte le scritture contabili eseguite.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- b) i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- c) i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- d) l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Sono assimilabili a pagamenti effettuati dal beneficiario i pagamenti effettuati da intermediari finanziari sulla base di contratti di prestito non agevolato, che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera finanziata dall'operazione.

Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 392/08, Allegato "A" punto 3.3.1, le operazioni che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro, possono essere considerate spese ammissibili alle condizioni previste dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/2006 purché giustificati da fatture o documenti equivalenti.

Le prestazioni volontarie non retribuite, al fine di aver sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, sono considerate spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia un privato agricoltore/imprenditore o privato detentore di foreste;
- il costo della prestazione dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi della stessa in riferimento all'ordinarietà di esecuzione e dal costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza;
- la congruità del costo dovrà essere verificata tramite computo metrico preventivo redatto sulla scorta di prezzi pubblici regionali vigenti alla data della prestazione, se precedente alla presentazione della domanda², ovvero alla data di presentazione della domanda;
- il beneficiario, in relazione alla prestazione, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti;
- sia possibile in sede di controllo (visite in sito ed in loco) verificare la presenza delle unità lavorative e dei mezzi occorrenti nonché la prestazione;
- l'acquisto dei materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno comunque essere documentati con fatture.

Al fine di avere sufficienti garanzie sulla plausibilità della prestazione in natura, oltre a procedere alle verifiche sopra indicate, le stesse sono limitate ad un volume massimo della spesa ammissibile di 50.000 euro. In ogni caso, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata.

Non possono essere eseguiti in economia i lavori edili che, pertanto, potranno essere liquidati solo se rendicontati con fatture o documenti equipollenti.

Non sono eleggibili all'aiuto le seguenti spese:

- per IVA;
- per l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% dell'operazione considerata;

² Solo per la fase transitoria di prima attuazione.

- per interessi passivi ad eccezione dei contributi in conto interessi concessi ai sensi della deroga di cui all'art. 71, par. 5, del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Altre disposizioni specifiche relative all'eleggibilità delle spese sono riportate nei relativi disciplinari di Misura.

Art. 7 **(Erogazione degli aiuti)**

L'erogazione degli aiuti avviene sotto forma di contributo in conto capitale. Le erogazioni possono avvenire sotto forma d'anticipo, acconto o saldo secondo quanto dettagliatamente indicato al Titolo III.

L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste al punto 3.3.2 dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 392/2008. Come disposto dalla D.G.R. n. 144 del 09 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/06, l'importo del contributo viene ridotto in presenza di differenza tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario.

I tempi di erogazione degli aiuti sono legati all'impegno giuridicamente vincolante e vengono stabiliti sulla base della regola n+2 ed esplicitamente fissati nel nulla osta (notifica al beneficiario dell'atto di concessione degli aiuti). In ogni caso la Regione, per il tramite dell'Organismo Pagatore AGEA, si impegna a liquidare gli aiuti, per le domande di pagamento rendicontate in tempo utile e ammissibili, sulla base dell'anno di liquidazione indicato nel Nulla-osta di concessione. È consentito al beneficiario richiedere, una volta ultimato l'investimento, la liquidazione degli aiuti anche in anticipazione rispetto a quanto stabilito nel Nulla-osta di concessione. La Regione può liquidare operazioni che dovessero essere rendicontate in anticipo rispetto all'anno di liquidazione indicato nel Nulla-osta di concessione solo nel caso in cui vi siano disponibilità sufficienti nell'anno in cui viene richiesta la liquidazione anticipata.

Art. 8 **(Responsabilità e competenze)**

L'Autorità di Gestione, con Determinazione Direttoriale n. 556 del 7 Febbraio 2008, ha individuato i responsabili delle singole misure del Programma di Sviluppo Rurale cui compete: la responsabilità dell'attuazione delle misure; le funzioni settoriali di attuazione delle misure; il coordinamento delle singole tipologie di azione nel caso in cui le attività siano riferite a procedimenti di competenza di altri Servizi; le modalità e le procedure per la gestione delle misure/azioni anche ai fini dell'alimentazione del sistema di monitoraggio e di valutazione; il supporto all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di gestione.

Ai fini del presente bando il Responsabile delle Misure è il Responsabile del Servizio foreste ed economia montana della Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo.

TITOLO II
CAPO I
Disciplinare della Misura 122
Migliore valorizzazione economica delle foreste

Art. 9
(Obiettivi e contenuti della Misura)

9.1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA

La Misura è finalizzata a migliorare ed accrescere il valore economico delle foreste in considerazione del ruolo significativo che esse svolgono nelle attività economiche delle aree rurali, incrementando la diversificazione della produzione e promuovendo nuove opportunità di mercato nel rispetto dei criteri della gestione sostenibile delle risorse.

Inoltre, le forme di gestione tradizionali dei boschi non assicurano un'adeguata valorizzazione delle specie a legno pregiato presenti, le quali, se opportunamente trattate, potrebbero determinare un aumento notevole del valore economico delle foreste dell'Umbria.

La Misura pertanto persegue i seguenti obiettivi operativi:

- migliorare la competitività del settore forestale ed aumentare il valore economico delle foreste;
- ristrutturare e sviluppare il potenziale fisico delle imprese e promuovere l'innovazione;
- incrementare la diversificazione produttiva dei boschi ed accrescere le opportunità di mercato.

Per garantire una migliore valorizzazione economica delle foreste, la Misura opera facendo leva su due aspetti principali:

- l'aumento del valore dei prodotti forestali, attraverso la valorizzazione delle specie a legno pregiato presenti nei boschi;
- la diminuzione dei costi delle operazioni di taglio e di prima lavorazione dei prodotti legnosi e non legnosi, attraverso il potenziamento delle strutture aziendali e delle macchine ed attrezzature.

La Misura è articolata nelle seguenti azioni:

Azione a) – Investimenti per il potenziamento ed il miglioramento delle strutture, delle macchine e delle attrezzature forestali aziendali

L'azione prevede il potenziamento e miglioramento delle strutture forestali aziendali quali strade e piste forestali, ricoveri e imposti permanenti, come pure strutture aziendali per lo stoccaggio ed il "primo trattamento" del legno e dei prodotti non legnosi del bosco (castagne, tartufi, funghi, piccoli frutti, ecc.).

Inoltre, sono ammissibili investimenti in macchine ed attrezzature limitate al miglioramento del lavoro nelle fasi di taglio e prima lavorazione del legno (taglio, allestimento, concentramento ed esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento dei prodotti legnosi, macchine combinate tipo sega/spacca) ovvero relativi all'acquisto di animali (muli, asini, cavalli) da adibire al trasporto dei prodotti legnosi quale sistema sostitutivo o integrativo della costruzione della viabilità forestale e dei mezzi meccanici di esbosco.

Azione b) – Investimenti per la valorizzazione delle specie a legno pregiato

L'azione prevede la realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di specie a legno pregiato (aceri, frassini, ciliegi, sorbi, tigli, olmi, ecc.) presenti nei boschi. La valorizzazione si otterrà mediante l'esecuzione di interventi quali sfolli, diradamenti, avviamenti all'alto fusto di boschi cedui, tagli di preparazione e di sementazione, eventuali potature in connessione con gli altri interventi indicati.

9.2 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

9.2.1- Strade e piste forestali

Le strade e piste forestali sono definite dall'art. 75 del R.r. n. 7/2002.

9.2.2 - Ricoveri

Per ricoveri si intendono: rimesse per macchinari e attrezzature per l'attività forestale o locali adibiti al personale impiegato nei cantieri, così come ricoveri per animali adibiti al trasporto di prodotti legnosi.

9.2.3 - "Primo trattamento" del legno

Per "primo trattamento" del legno si intendono le operazioni di scortecciatura, segagione, cippatura.

9.2.4 - Specie a legno pregiato

Sono considerate specie a legno pregiato le seguenti: acero montano, acero opalo, ciavardello, ciliegio, farnia, frassino maggiore, frassino ossifillo, olmo campestre, olmo montano, rovere, sorbo degli uccellatori, sorbo domestico, sorbo montano, tiglio.

9.3 - ZONE D'INTERVENTO

La Misura opera sull'intero territorio regionale nell'ambito di foreste appartenenti a soggetti privati o loro associazioni o a comuni o loro associazioni.

Sono escluse:

- a) le foreste o altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;
- b) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50% da uno degli enti menzionati alla precedente lettera a).

9.4 - BENEFICIARI

I beneficiari della Misura sono:

- soggetti privati proprietari o affittuari di boschi; persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
- autorità pubbliche proprietari di boschi: Comuni e loro associazioni (Comunità montane ed unioni di Comuni), Associazioni agrarie di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

9.5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

La Misura è attuata sulla base di progetti individuali.

Le aziende che sono titolari di oltre 100 ha di bosco devono avere presentato all'ente competente per territorio, o presentare allo stesso ente entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto conclusivo degli investimenti realizzati, un piano di gestione forestale ai sensi dell'articolo 7 del R.r. n. 7/2002, che comprenda l'insieme delle risorse forestali dell'azienda.

I titolari di superfici inferiori a 100 ha di bosco devono sottoscrivere l'impegno a garantire la continuità dell'attività forestale per almeno il quinquennio successivo alla presentazione della domanda.

Gli aiuti per gli investimenti previsti dall'azione b) possono essere accordati una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

9.6 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese per gli investimenti materiali di tipo mobiliare realizzati all'interno dell'azienda forestale quali:

- l'acquisto di macchine e attrezzature forestali, di animali e di hardware e software;

e di tipo immobiliare quali:

- la realizzazione di strutture e infrastrutture aziendali;
- la realizzazione di interventi selvicolturali.

Sono altresì ammissibili le spese per investimenti immateriali quali:

- redazione di piani di gestione forestale;
- consulenze per la programmazione aziendale, la progettazione degli interventi, la direzione lavori ed i collaudi laddove previsto dalle vigenti normative;
- le spese di acquisizione della certificazione (FSC/PEFC).

Le spese relative alla redazione dei piani di gestione forestale ed all'acquisizione della certificazione sono ammissibili solo se connesse ad investimenti materiali ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (CE) n. 1974/2006 e nei limiti del 25% della spesa ammissibile totale. Tale limite è comprensivo anche della quota per le spese generali, le quali singolarmente non possono in ogni caso risultare superiori al 12% della spesa totale ammissibile.

Entro tali massimali è riconosciuta ammissibile una spesa non superiore al 3% del volume d'investimenti domandati per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e presentazione della domanda completa della relativa documentazione.

Il sostegno per la redazione dei piani di gestione forestale è ammesso esclusivamente per i piani compilati in conformità alle norme tecniche di cui all'Allegato "A" all'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1168/2005. I piani devono essere firmati da un tecnico in possesso di idonea abilitazione all'esercizio della professione e risultare conformi alle linee-guida di programmazione forestale di cui all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato -Regioni, repertorio 2049 del 15 luglio 2004. La concessione del contributo per i piani di gestione è subordinata all'impegno da parte del richiedente di sottoporre il piano di gestione ad approvazione da parte dell'ente competente per territorio.

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente Misura:

- a) gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- b) le spese per l'acquisto di terreno in misura superiore al 10% dell'investimento complessivo
- c) i semplici investimenti di sostituzione;
- d) impianti ed attrezzature usati³.

Non sono, inoltre, ammissibili investimenti per:

- interventi previsti da altre misure del Programma di Sviluppo Rurale;
- interventi finalizzati alla realizzazione di nuove costruzioni o ampliamenti di fabbricati adibiti, anche in parte, a civile abitazione fatte salve le porzioni di fabbricato indipendenti realizzate in adiacenza⁴.
- interventi di ristrutturazione di locali in fabbricati adibiti, anche in parte, a civile abitazione se non indipendenti⁵ dalle porzioni di fabbricato adibite a civile abitazione.
- interventi di manutenzione ordinaria.

Gli investimenti relativi alle strutture aziendali per lo stoccaggio ed il "primo trattamento" del legno e dei prodotti non legnosi del bosco devono essere commisurate alla capacità produttiva dei boschi di cui il richiedente è titolare.

Per quanto non indicato nelle presenti norme dovrà essere comunque rispettato il R.r. n. 7/2002;

Gli interventi riguardanti il potenziamento e miglioramento di strade e piste forestali devono configurarsi come Costruzione o Manutenzione straordinaria ai sensi del R.r. n. 7/2002. In particolare, sono ritenuti interventi di manutenzione straordinaria ammissibili, ferme restando le tipologie indicate agli articoli 78 e 79 del R.r. n. 7/2002, quelli che prevedono almeno uno dei seguenti interventi:

- per le piste forestali
 - ampliamento della larghezza del piano rotabile;
 - realizzazione ex-novo di scoline laterali;
 - posa in opera di canalette trasversali rivestite.
- per le strade forestali
 - ampliamento della larghezza del piano rotabile;
 - realizzazione di attraversamenti di fossi e torrenti;
 - realizzazione ex-novo di scoline laterali;
 - posa in opera di canalette trasversali rivestite.

9.7 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AIUTO

Per l'azione a) il massimale del costo dell'investimento ammissibile è fissato in 5.000 EURO/ha di superficie boscata in possesso fino ad un massimo di 500.000 EURO.

Il limite minimo di superficie per l'azione b) è fissato in un ettaro di superficie accorpata, mentre il limite massimo è fissato in 50 ettari per singola domanda con appezzamenti singoli accorpati non superiori a 20 ettari.

Per l'azione b) il massimale del costo dell'investimento ammissibile è fissato in 5.000 EURO/ha.

9.8 – INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'intensità dell'aiuto è così modulata:

- 60% del costo dell'investimento ammissibile nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali e nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- 50% del costo dell'investimento ammissibile nelle altre zone.

9.9 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste dall'Allegato "A" punto 3.2.4 della D.G.R. n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente Misura s'impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;

³ Come definiti nell'allegato alla DGR 392/08.

⁴ Un fabbricato o sua porzione si considera adiacente ad edificio adibito in tutto o in parte ad uso abitativo quando condivide con quest'ultimo una o, al massimo, due pareti, risultando, comunque indipendente dall'edificio di che trattasi. Non sono ammesse a finanziamento interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi locali sovrastanti o sottostanti fabbricati o loro porzione adibite, anche parzialmente, a civile abitazione.

⁵ Non sono considerati indipendenti, e non sono, quindi, finanziabili immobili che condividano con fabbricati adibiti in tutto od in parte alla civile abitazione fondazioni, solai, coperture, ingressi, scale, impianti elettrici o impianti termici.

- a completare gli investimenti richiesti, realizzando gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto;
- a presentare, nel caso di aziende titolari di oltre 100 ha di bosco, entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto conclusivo degli investimenti realizzati, all'ente competente per territorio un piano di gestione forestale ai sensi dell'articolo 7 del R.r. n. 7/2002, che comprenda l'insieme delle risorse forestali dell'azienda;
- a garantire, nel caso di titolari di superfici inferiori a 100 ha di bosco, la continuità dell'attività forestale per almeno il quinquennio successivo alla presentazione della domanda;
- a rispettare le prescrizioni colturali del piano di gestione per l'intero decennio di validità del piano nel caso siano richiesti aiuti per la redazione dei piani di gestione forestale;
- a non sottoporre più a ceduzione le superfici oggetto di intervento di diradamento di bosco ceduo, impegnandosi altresì ad attuare nel tempo il cambiamento della forma di governo da ceduo ad alto fusto.

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti dall'Allegato "A" punto 3.2.4 della D.G.R. n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire al Responsabile di Misura individuato all'articolo 8 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di Misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica al richiedente.

9.11 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente Misura del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all' articolo 11.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e saranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria di merito sarà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatore
Priorità Soggetti privati titolari di almeno 100 ha di bosco	
<i>Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 100 punti)</i>	
- localizzazione territoriale (fino ad un massimo di punti 30)	Superficie prevalente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
- Introduzione di nuovi prodotti o nuove tecniche (fino ad un massimo di punti 50)	Introduzione della certificazione forestale; acquisto di teleferiche, trattori forestali gommati, macchine combinate, macchine di recente introduzione nel mercato (due anni)
- superficie intervento selvicolturale (fino ad un massimo di punti 20)	ha di superficie di intervento (0,5 punti per ogni ettaro)
<i>Criteri di preferenza a parità di punteggio</i> A parità di punteggio sarà data preferenza agli investimenti proposti da soggetti privati ed in caso di ulteriore parità a quelli localizzati ad altitudini inferiori in considerazione della più facile valorizzazione economica del bosco	

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla localizzazione territoriale, la maggior parte della superficie aziendale dovrà ricadere nelle aree con problemi complessivi di sviluppo.

Per l'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche il punteggio viene attribuito purché sia presente almeno una delle condizioni indicate nella tabella sopra riportata.

La superficie di intervento selvicolturale si riferisce alla superficie complessiva prevista per l'azione b).

9.12.– DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALLA DOMANDA

9.12.1 –Documentazione del fascicolo aziendale e di domanda

Per le domande d'aiuto relative alla Misura 122, il beneficiario deve conservare nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda la seguente documentazione, anche al fine di produrla, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) atto costitutivo nel caso la domanda venga presentata da una società di persone.
Ove la domanda, non sia sottoscritta congiuntamente da tutti i soci, è necessaria una dichiarazione da parte degli altri soci (ai sensi DPR 455/2000), con la quale attestano di essere a conoscenza che il richiedente presenterà domanda di aiuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 – PSR 2007-2013 per l'Umbria Misura 122 e che gli aiuti saranno erogati al richiedente stesso. Tale dichiarazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante qualora disponga dei poteri di straordinaria amministrazione.
- c) atto costitutivo dell'azienda associata o dell'associazione temporanea d'impresa nei termini indicati nell'Allegato A del presente bando e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- d) certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o se antecedenti ai sei mesi, apposita autocertificazione che ne confermi la validità;
- e) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, secondo capoverso, e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- f) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, qualora iscritta, rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07 Euro;
- g) certificato di attribuzione della partita IVA, se posseduta;
- h) originale delle autorizzazioni, comunicazioni, permessi, concessioni rilasciate dalle competenti amministrazioni. In materia edilizia, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione. Autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica, idrogeologica, rilasciate secondo la normativa e le procedure vigenti.
- i) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante la vigenza della società/cooperativa.
- j) per gli enti pubblici deliberazione dell'organo competente relativa alla presentazione della domanda;
- k) contratto con il quale si designa il responsabile del "fascicolo di domanda";
- l) copia del progetto esecutivo degli interventi (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. e nel caso di autorizzazioni comunali, debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati) completo di planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi selvicolturali,

strutturali o infrastrutturali da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine ed elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;

- m) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero essere redatte specifiche analisi dei prezzi;
- n) tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta;
- o) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- p) nel caso di acquisto di beni immobili a norma dell'art. 6:
 - promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo, anche se non registrati, e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

9.12.2 – Documentazione progettuale

Il progetto esecutivo di intervento relativo alle opere e agli interventi di natura forestale, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) Inquadramento generale
 - soggetto titolare del terreno;
 - descrizione generale dell'azienda con indicazione della superficie boscata complessiva;
 - ubicazione dell'intervento: comune, località, riferimenti catastali (foglio e particella);
- b) Relazione tecnica (interventi selvicolturali):
 - inquadramento stazionale dell'area di intervento;
 - superficie totale di intervento;
 - composizione dendrologica del soprassuolo;
 - forma di governo e tipo di trattamento in atto;
 - età del soprassuolo;
 - stima dei principali caratteri dendrometrici (fustaie: numero di piante per ettaro, altezza media e diametro medio; cedui: numero di ceppaie per ettaro, numero di matricine per ettaro, altezza media dei polloni e diametro medio dei polloni);
 - tecnica selvicolturale di intervento (intensità e modalità);
 - indicazione delle vie di accesso e di smacchio esistenti e di quelle eventualmente da ripristinare o mantenere;
- b bis) Relazione tecnica (viabilità forestale):
 - definizione e categoria (strada camionabile principale, strada camionabile secondaria, pista camionabile, strada trattorabile, pista trattorabile);
 - località di partenza e località di arrivo e relative quote;

- lunghezza totale, larghezza minima e prevalente;
 - pendenza massima, prevalente e contropendenza;
 - consistenza del fondo;
 - superficie boscata servita dalla strada;
 - computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
 - prescrizioni di intervento;
 - computo metrico estimativo (da consegnare anche in formato xls);
- b ter) Relazione tecnica (strutture aziendali per lo stoccaggio ed il "primo trattamento")
- descrizioni degli investimenti previsti;
 - indicazione della produzione aziendale annua complessiva e per unità di superficie dei prodotti da stoccare o trattare;
 - giustificazione della necessità dell'investimento per l'aumento del valore del bosco;
- c) Computo metrico estimativo (da consegnare anche in formato xls)
- d) Cartografia (interventi selvicolturali e Viabilità forestale):
- corografia a scala 1:25.000;
 - planimetria catastale a scala non inferiore a 1:5.000;
 - file in formato shape, relativo alla perimetrazione dell'intervento selvicolturale, o all'individuazione del tracciato nel caso di interventi lineari e relativa stampa su supporto cartaceo.
- d bis) Cartografia Aggiuntiva per la Viabilità forestale:
- carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;
 - profilo longitudinale a scala non inferiore a 1:2.000;
 - sezioni trasversali a scala 1:100;
 - particolari a scala 1:100 delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque meteoriche e per l'attraversamento di fossi e torrenti.

CAPO II
Disciplinare della Misura 227, azione b)
Investimenti per la valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità

Art. 10
(Obiettivi e contenuti della Misura)

10.1 – DESCRIZIONE DELLA MISURA

La Misura è finalizzata a favorire gli investimenti non remunerativi che sono necessari per il raggiungimento degli impegni silvoambientali o altri obiettivi ambientali o per valorizzare in termini di pubblica utilità le aree forestali interessate. In particolare, l'azione b) della Misura intende potenziare l'uso sociale delle foreste mediante interventi per la fruizione turistico-ricreativa di tali ambiti.

L'obiettivo operativo dell'azione è il miglioramento della fruibilità delle foreste da parte della collettività.

10.2 - DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'AZIONE

10.2.1 - Alberi monumentali in bosco

Sono considerati alberi monumentali in bosco quelli censiti con D.G.R. n. 1289 del 6 ottobre 2008 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al BUR n. 49 del 5 novembre 2008), purché collocati all'interno o ai margini dei boschi.

10.3 - ZONE D'INTERVENTO

Gli interventi possono essere eseguiti su tutto il territorio regionale.

10.4 - BENEFICIARI

I beneficiari sono i detentori di foreste che realizzano investimenti non remunerativi ed in particolare:

- soggetti privati: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
- autorità pubbliche: Comuni e loro associazioni (Comunità montane ed unioni di Comuni), proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le Comunanze agrarie o simili (Associazioni agrarie di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766).

10.5 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AGLI AIUTI

L'azione è attuata sulla base di progetti individuali.

Gli interventi sono ammissibili solo se realizzati in aree fruibili al pubblico.

Tutti gli interventi devono essere realizzati con tecniche a basso impatto ambientale.

Sono esclusi gli interventi all'interno di parchi e giardini ricompresi nelle zone classificate urbane dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

10.6 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Le tipologie di interventi ammissibili sono:

- 1 - la realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici;
- 2 - la ristrutturazione di bivacchi (liberamente accessibili al pubblico, non a pagamento);
- 3 - la realizzazione o ripristino di percorsi didattici e divulgativi in bosco;
- 4 - la tutela e valorizzazione di singoli alberi monumentali in bosco.

Sono ritenute ammissibili al sostegno le spese di acquisto, realizzazione e posa in opera delle strutture ed infrastrutture a finalità turistico-ricreativa. Sono inoltre ammissibili le spese per investimenti immateriali quali le spese per la progettazione degli interventi, la direzione lavori ed i collaudi laddove previsto dalle vigenti normative entro il limite del 12%. Entro tale massimale è riconosciuta ammissibile una spesa non superiore al 3% del volume d'investimenti domandati per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e presentazione della domanda completa della relativa documentazione.

Le aree di sosta dovranno prevedere la realizzazione di panchine, tavolo, tabella informativa (con riportata la disciplina di uso dell'area e le norme di tutela di riferimento: cautele e divieti antincendio, portare i rifiuti fino al posto di conferimento, tutela delle flora, ecc.) ed eventualmente, dove la situazione di tutela dagli incendi lo consente, di caminetti o barbecue realizzati con materiali consoni alle tipologie costruttive esistenti in zona. Tutte le strutture e gli arredi sopra indicati devono essere opportunamente fissati a terra.

I percorsi a fini didattici e divulgativi dovranno essere finalizzati all'attività di comunicazione e sensibilizzazione forestale e le informazioni che si intende divulgare dovranno essere coerenti con quanto contenuto nel Piano Forestale Regionale vigente e con le altre pubblicazioni coordinate dal Servizio

foreste ed economia montana con particolare riferimento al testo “Il bosco dietro l'albero”.

Gli interventi per la tutela e valorizzazione di singoli alberi monumentali possono prevedere operazioni di potatura, di risanamento del tronco e dei rami e di valorizzazione mediante l'apposizione di cartelli informativi e/o di strutture o arredi quali staccionate, panchine, ecc.

10.7 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AIUTO

Il limite minimo di investimento è fissato in un ettaro di superficie boscata interessata dagli interventi in possesso del richiedente.

Gli aiuti saranno accordati nei limiti stabiliti dalla regola “de minimis”:

- l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
- il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa.

Nell'ambito dei sette anni d'operatività del programma, possono essere accettate al massimo tre domande per beneficiario, per il complessivo limite massimo della spesa ammissibile sopraindicato.

10.8 – INTENSITÀ DELL'AIUTO

In considerazione delle finalità pubbliche della Misura l'intensità dell'aiuto è così definita:

- il 100% dei costi dell'investimento ammissibile sostenuti dalle autorità pubbliche;
- l'80% dei costi dell'investimento ammissibile sostenuti dai soggetti privati.

10.9 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste dal punto 3.2.4 dell'Allegato “A” alla D.G.R. n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente Misura s'impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare gli interventi previsti, raggiungendo gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto.

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti al punto 3.2.4 della D.G.R. n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire al Responsabile di Misura individuato all'articolo 8 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di Misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

10.10 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente azione del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 11.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria sarà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatore
<i>Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 180 punti)</i>	
- sottoscrizione di impegni silvoambientali (fino ad un massimo di punti 90)	Adesione alla misura 225
- Localizzazione territoriale (fino ad un massimo di punti 50)	
- superficie boscata interessata (fino ad un massimo di punti 20)	- superfici prevalentemente ricadenti in siti della rete Natura 2000 (punti 50)
- area coinvolta nella positiva gestione del terreno (fino ad un massimo di punti 10)	- superfici prevalentemente ricadenti in aree naturali protette e relative aree contigue (punti 40)
- conservazione di habitat forestali di elevato pregio naturale (fino ad un massimo di punti 5)	0,4 punti per ha di superficie di impegno
- alberi monumentali inseriti negli elenchi regionali (fino ad un massimo di punti 5)	0,2 punti per ha di superficie
	ha di superficie
	Numero alberi
<i>Criteri di preferenza a parità di punteggio</i>	
A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi richiesti da aziende dotate di piano di gestione forestale ed in caso di ulteriore parità a quelli localizzati ad altitudini superiori	

In relazione alla sottoscrizione di impegni silvoambientali, nel caso in cui la Misura 225 non sia stata attivata, il punteggio viene attribuito ai potenziali beneficiari della stessa Misura 225: soggetti privati titolari di superfici boscate; comuni o loro associazioni e comunanza agrarie o simili titolari di superfici boscate.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla localizzazione territoriale, la maggior parte fisica degli interventi previsti deve ricadere nelle suddette aree.

Per superficie boscata interessata si intende la superficie boscata di cui è titolare il richiedente.

Per "Area coinvolta nella positiva gestione del terreno" si intende la superficie boscata delle particelle catastali interessate dagli interventi.

Per "habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale" si intendono i boschi cedui invecchiati o avviati all'alto fusto, comprese le fustaie transitorie, costituiti da specie autoctone, con presenza di legno morto in piedi o a terra in Misura superiore al 2% del volume presente e con presenza di alberi di notevoli dimensioni in numero superiore ad uno per ettaro. Il punteggio viene attribuito nel caso in cui le particelle catastali interessate dagli interventi presentano tali caratteristiche.

Il punteggio per gli alberi monumentali inseriti negli elenchi regionali si applica nel caso di realizzazione di interventi per la tutela e valorizzazione di singoli alberi monumentali in bosco e relativamente agli alberi inseriti nell'elenco istituito con DGR n. 1289 del 6 ottobre 2008, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al BUR – serie generale – n. 49 del 5 novembre 2008.

10.11.– DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALLA DOMANDA

10.11.1 –Documentazione del fascicolo aziendale e di domanda

Per le domande d'aiuto relative all'azione b) della Misura 227, il beneficiario deve conservare nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda la seguente documentazione, anche al fine di produrla, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco:

- documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- atto costitutivo nel caso la domanda venga presentata da una società di persone.

Ove la domanda, non sia sottoscritta congiuntamente da tutti i soci, è necessaria una dichiarazione da parte degli altri soci (ai sensi DPR 455/2000), con la quale attestano di essere a conoscenza che il richiedente presenterà domanda di aiuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 – PSR 2007-2013 per l'Umbria Misura 227, azione b), e che gli aiuti saranno erogati al richiedente stesso. Tale dichiarazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante qualora disponga dei poteri di straordinaria amministrazione.

- c) atto costitutivo dell'azienda associata o dell'associazione temporanea d'impresa nei termini indicati nell'Allegato "A" e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- d) certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o se antecedenti ai sei mesi, apposita autocertificazione che ne confermi la validità;
- e) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, secondo capoverso, e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- f) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, qualora iscritta, rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07 Euro;
- g) certificato di attribuzione della partita IVA, se posseduta;
- h) originale delle autorizzazioni, comunicazioni, permessi, concessioni rilasciate dalle competenti amministrazioni. In materia edilizia, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione. Autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica, idrogeologica, rilasciate secondo la normativa e le procedure vigenti.
- i) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
 - Certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. attestante la vigenza della società/cooperativa;
- j) per gli enti pubblici deliberazione dell'organo competente relativa alla presentazione della domanda;
- k) contratto con il quale si designa il responsabile del "fascicolo di domanda";
- l) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. e, nei casi in cui sia necessaria l'autorizzazione del comune, debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati) completo di planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine ed elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- m) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- n) tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta;
- o) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- p) nel caso di acquisto di beni immobili a norma dell'art. 6:
 - promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto).

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo, anche se non registrati, e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

TITOLO III

DISPOSIZIONI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Art. 11 **(Presentazione delle domande)**

Le domande presentate con le modalità previste dall'Allegato "A" punto 3.2.1 della D.G.R. n. 392/08, vanno inviate **alla Regione Umbria – Servizio foreste ed economia montana, via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione. Ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo farà fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione agricoltura e foreste o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

Possono essere presentate esclusivamente domande d'aiuto i cui investimenti risultino immediatamente cantierabili, quindi in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative, qualora necessarie, e di tutte le documentazioni tecniche utili a dare immediata esecuzione all'intero programma d'investimenti.

Unitamente alla domanda di aiuto devono essere trasmessi alla Regione Umbria:

- check list, sottoscritta dal responsabile del "fascicolo di domanda" con dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, relativa alla completezza ed alla conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati;
- documentazione progettuale conforme a quanto indicato rispettivamente ai punti 9.12.2 e 10.11.1.

Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR, fino al 31 marzo 2011. Ai fini della predisposizione delle relative graduatorie si farà riferimento alle seguenti scadenze temporali:

- Le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione e sino al 30 settembre 2009, concorreranno per le disponibilità finanziarie individuate per la graduatoria 2009 nelle tabelle di cui al successivo art. 16. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2011;
- Le domande presentate dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2010, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la graduatoria 2010 nelle tabelle di cui al successivo art. 16. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2012;
- Le domande presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2010 sino al 31 marzo 2011, concorreranno ad eventuali disponibilità residue dalle scadenze precedenti oltre alle disponibilità finanziarie che dovessero risultare da economie su altre misure. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2013.

Art. 12 **(Validazione del fascicolo di domanda)**

Il responsabile del "fascicolo di domanda", delegato dal beneficiario deve attestare la regolarità, completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda al fine di garantire:

- la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAN;
- la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale;
- la data di effettivo inizio del programma d'investimenti, che dovrà essere successiva a quella di presentazione della domanda di aiuti, fatto salvo quanto previsto in fase transitoria per l'eleggibilità della spesa;
- la completezza della domanda di aiuti e relativi allegati e la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel "fascicolo di domanda";
- la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione delle opere e degli acquisti siano conformi agli elaborati progettuali preventivi, e che i costi siano quantificati sulla scorta dei vigenti prezzi regionali;

- l'avvenuta acquisizione preventiva delle autorizzazioni, comunicazioni, permessi, pareri, concessioni e licenze, previste dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica ecc., afferenti gli investimenti da realizzare;
- l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni, abitabilità/agibilità/conformità, necessarie per l'esercizio e utilizzo delle opere realizzate;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori agli investimenti effettivamente realizzati ed alla funzionalità delle opere.

Art. 13 (Anticipo)

Ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, i beneficiari del sostegno a misure di investimento possono richiedere il pagamento di un anticipo in misura non superiore al 20% dell'aiuto accordato. Il pagamento di detto anticipo deve essere sottoposto:

- nel caso di beneficiari privati, alla presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo accesa a favore dell'Organismo pagatore (AGEA-OP);
- nel caso di beneficiari pubblici, alla presentazione di garanzia scritta fornita da una loro autorità accettata dall'Organismo pagatore.

La fidejussione deve avere validità per l'intera durata dei lavori e deve essere tacitamente rinnovata di tre mesi in tre mesi fino ad intervenuta liberatoria della Regione Umbria successiva alla chiusura del procedimento amministrativo.

Per gli enti pubblici, la garanzia è costituita da una dichiarazione sottoscritta con firma autentica dal legale rappresentante dell'ente di impegno a versare l'importo coperto dalla garanzia (110 per cento dell'importo ammesso in anticipazione) nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 363 del 04 maggio 2009, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010 e comunque successivamente all'avvenuta approvazione della Commissione europea della prevista modifica del PSR per l'Umbria 2007-2013, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Art. 14 (Rendicontazione degli aiuti)

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo al competente Servizio. Nel caso in cui il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione comporti l'impossibilità di liquidare gli aiuti entro i termini previsti dalla regola n+2, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di controlli e sanzioni, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di liquidare, comunque, gli aiuti, qualora vi siano risorse sufficienti negli anni successivi all'anno di liquidazione previsto.

La domanda di pagamento del saldo finale è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:
 - la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
 - il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale;
- b contabilità finale dei lavori composta da:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il

prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;

- originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro;
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
 - estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
 - le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione al fine della quantificazione della spesa e del relativo contributo, anche nel caso le spese risultino distinte⁶;
- c computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta;
- d copia conforme all'originale dell'atto notarile debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- e disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto, nel caso sia necessaria l'autorizzazione del comune, il timbro della competente amministrazione comunale;
- f planimetrie relative all'ubicazione degli interventi realizzati ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna.

L'eventuale richiesta di pagamento in acconto deve riferirsi a parti di operazione complete e funzionali e la domanda di pagamento deve essere redatta in analogia a quella prevista per il pagamento del saldo, completa quindi della documentazione sopra indicata.

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente ne richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

Art. 15 **(Varianti e proroghe)**

Fatto salvo quanto previsto all'Allegato "A" punto 3.3.3 della D.G.R. n. 392/08 in ordine alla ammissibilità delle varianti, per le misure 122 e 227, tutte le varianti devono essere preventivamente richieste al Responsabile del Servizio cui compete l'istruttoria. La richiesta di variante dovrà essere corredata di tutti gli elementi tecnici contenuti nella domanda di aiuto che s'intendono modificare e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio.

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale o proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.

Inoltre, ai sensi dell'art.45, comma 4 del Reg. (CE) n. 1974/2006, qualora il beneficiario non possa rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di una operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, l'impegno può essere adeguato alla nuova situazione dell'azienda se la Misura/azione lo consente. Se tale adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa senza obbligo di restituzione dell'aiuto per l'effettiva validità dell'impegno stesso.

Art. 16 **(Disposizioni finanziarie)**

Conformemente alle disponibilità finanziarie come spesa pubblica previste nella tabella di cui al capitolo 7 del Programma di Sviluppo Rurale per le misure del presente bando, vengono ripartite tra le diverse scadenze per la presentazione delle domande come indicate all'art. 11 del presente bando.

⁶ I pagamenti effettuati mediante conto corrente dedicato possono riferirsi esclusivamente a spese per gli investimenti oggetto della richiesta di sostegno.

16.1 – SPESA PUBBLICA MISURA 122

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della Misura 122 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica Misura, pari a 9.206.113,63 Euro di spesa pubblica, al lordo dei trascinamenti pari ad 2.731.398,38 Euro.

Le disponibilità nette impegnabili sono ripartite tra le diverse annualità nel modo che segue:

<i>Finalità</i>	<i>Graduatorie</i>			<i>Somma periodo</i>
	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Totali	2.158.238,42	2.158.238,42	2.158.238,41	6.474.715,25

Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate per carenza di fondi, verranno collocate nella graduatoria degli anni di liquidazione successivi, previa presentazione di formale richiesta in tal senso. Le domande di che trattasi verranno inserite nell'ordine di merito delle graduatorie successive tenendo fermo il punteggio assegnato alla domanda iniziale.

16.2 – SPESA PUBBLICA 227b

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della Misura 227b si farà fronte con le risorse previste dal PSR destinabili per la specifica azione pari a 3.200.690,48 Euro di spesa pubblica.

Le disponibilità nette impegnabili sono ripartite tra le diverse annualità nel modo che segue:

<i>Finalità</i>	<i>Graduatorie</i>			<i>Somma periodo</i>
	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Totali	1.066.896,83	1.066.896,83	1.066.896,82	3.200.690,48

Le domande utilmente collocate nelle graduatorie verranno finanziate sino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Le domande utilmente collocate nelle graduatorie, ma non finanziate per carenza di fondi, verranno collocate nelle graduatorie degli anni di liquidazione successivi, previa presentazione di formale richiesta in tal senso. Le domande di che trattasi verranno inserite nell'ordine di merito delle graduatorie successive tenendo fermo il punteggio assegnato alla domanda iniziale.

16.3 – RIMODULAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

Le eventuali ulteriori risorse non utilizzate per una delle scadenze previste all'art. 11 potranno essere utilizzate per la successiva graduatoria. Il Responsabile di Misura, sentita l'Autorità di gestione, in sede di approvazione della graduatoria, dispone in ordine alle rimodulazioni finanziarie di cui sopra ed a quelle relativa all'utilizzo di fondi non utilizzate da altre misure.

Art. 17
(Controlli e sanzioni)

I controlli afferenti le misure di cui al presente bando, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 392/08. Per le violazioni degli impegni, le riduzioni, le esclusioni e le sanzioni delle misure di cui al presente bando valgono le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 144 del 09 febbraio 2009.

Ai sensi della D.G.R. n. 144/09 si dà luogo alla revoca del contributo assentito nei seguenti casi:

- falsa dichiarazione resa deliberatamente;
- negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

Sono, inoltre, causa di esclusione e revoca degli aiuti le seguenti violazioni di impegni generali:

- mancata stabilità nel periodo vincolativo dell'operazione finanziata senza la necessaria autorizzazione che si prolunghi per un periodo superiore a 12 mesi;
- in base all'art.12, comma 4 del D.M. 1205/2008 tutte le violazioni di impegni essenziali elencati nella D.G.R. n. 144/09 che hanno entità, durata e gravità massima.

Per ogni Misura, nella relativa sezione del presente bando, vengono elencati gli impegni di carattere specifico che, ai sensi della D.G.R. n. 144/09 danno luogo a sanzioni che comportano riduzioni o esclusioni.

Art. 18
(Accertamento delle violazioni)

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di Misura che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di Misura valutate le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all' attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

Art. 19
(Procedimento)

Per gli adempimenti amministrativi di cui al presente bando il Responsabile di Misura individua nel Responsabile della **Sezione Programmazione forestale** il responsabile del procedimento.

Le fasi del procedimento sono individuate come segue:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo, regolarizzazione
- 3) Graduatoria, concessione/diniego
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Controlli in loco
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, ai sensi della D.G.R. n. 499 del 12 maggio 2008, per l'istruttoria delle domande della Misura 122 e dell'azione b) della Misura 227, il Responsabile di Misura, delegato dall'Autorità di Gestione, si avvale, in fase di prima attuazione, del personale della Comunità montana Valnerina.

Responsabilità per la fase 2:

Per le finalità di cui al presente bando l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto sono svolte dal personale della Comunità montana Valnerina che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure il Servizio responsabile della fase 2 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla ricevibilità della domanda;
- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) degli investimenti ammissibili;
- c) dell'importo totale ammesso a contributo;
- d) della data di conclusione dell'intervento.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli investimenti inammissibili;
- a) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il funzionario responsabile del procedimento per la fase 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, la Comunità montana provvede a trasmettere al Responsabile di Misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di Misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile per la fase 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di Misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di Misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento viene, inoltre, notificata la concessione del sostegno (nulla-osta) sottoscritto dal Responsabile di Misura. Nella concessione vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di presentazione della domanda di pagamento finale

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda il recepimento delle domande di pagamento e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) vengono svolte dal Servizio foreste ed economia montana che provvede alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione;
- c) risultanze della visita *in situ* ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. (CE) n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di

domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Responsabilità per la fase 6:

L'Organismo Pagatore AGEA é responsabile per l'esecuzione dei controlli in loco. L'OP può altresì delegare tale attività.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di Misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di Misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA é responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 9:

L'Organismo Pagatore AGEA é responsabile per l'esecuzione dei controlli in loco. L'OP può altresì delegare tale attività.

Rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Atto finale
Raccolta domande di aiuto	1 Ottobre (prima attuazione) 1 Aprile o 1 Ottobre	5	Responsabile di Misura	Trasmissione alla Comunità montana Valnerina (prima attuazione)
Presa in carico domande	Giorno successivo presa in carico	15	Comunità montana Valnerina (prima attuazione)	Verifica ricevibilità
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	Comunità montana Valnerina (prima attuazione)	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	Giorno successivo fase precedente	30	Comunità montana Valnerina (prima attuazione)	Verbale istruttorio
Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità.	Giorno successivo fase precedente	10	Responsabile di Misura	Determina graduatoria, ammissione esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di Misura	Nota A.R.
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo invio richiesta	15	Responsabile di Misura	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di Misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato pagamento

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Atto finale
Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL)	Giorno successivo presentazione domanda	30	Responsabile di Misura	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di Misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fideiussione	Giorno successivo presentazione domanda	60	Responsabile di Misura	Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero
Controlli in loco	Prima della liquidazione		AGEA o ente delegato	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di Misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione saldi e svincolo fideiussione/ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Controlli ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni	AGEA o ente delegato	Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 20 (Informazione e pubblicità)

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR e nel Piano di comunicazione adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 273/2008. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla specifica Misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della Misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria). Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi. (per gli investimenti va inserita apposita dicitura in funzione della dimensione finanziaria degli stessi; vedi Piano di comunicazione, punto 5, lett. a).

Cartellonistica, targhe e loghi.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate sono tenuti, una volta conseguita la concessione del sostegno, all'esposizione di:



- una targa informativa nel caso di operazioni di investimento dell'importo superiore a 50.000 euro;
- un cartello nel caso di operazioni infrastrutturali il cui importo superi 500.000 euro.

Le targhe e i cartelli sopra richiamati contengono una descrizione dell'operazione e i seguenti elementi:

- la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche riportate nell'Allegato VI, paragrafo 4.1, del Reg. (CE) n. 1974/2006, corredata della dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";

	Riproduzione a colori
	Riproduzione in monocromia
	Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu
	Riproduzione su sfondo colorato

- per le operazioni cofinanziate nell'asse IV anche il logo di Leader (Allegato VI, par. 4.2, del Reg. (CE) n. 1974/2006;
- gli emblemi richiamanti la partecipazione finanziaria dello Stato e della Regione.

	 Regione Umbria
---	--

ALLEGATO A DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONI

1. ASSOCIAZIONE DI AZIENDE

Per associazione d'impresa s'intende l'entità tecnico economica, costituita da aziende agricole, i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti a norma del presente bando. Tale associazione deve essere costituita con atto scritto, stipulato nelle forme societarie che conferiscono personalità giuridica come previste dal codice civile, dal quale risulti l'impegno degli associati a realizzare e mantenere gli obblighi previsti per una durata almeno pari al periodo vincolativo.

L'associazione tra aziende può avvenire anche mediante la costituzione, con atto scritto stipulato nelle forme previste dal codice civile, di un'Associazione Temporanea d'Imprese che abbia per scopo l'esercizio delle strutture oggetto d'aiuto e come durata minima il termine del periodo vincolativo di cui alle diverse misure. L'ATI individua un capofila che è titolare della domanda di sostegno e del relativo contributo, garantisce la realizzazione del progetto associato, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'ottenimento dei contributi ed alla rendicontazione degli stessi assumendosi l'onere finanziario dell'investimento.

Le cooperative agricole regolarmente iscritte nel registro delle imprese sono considerate aziende associate.

2. ACQUISTO DI BENI

2.1 Immobili

E' ammissibile l'acquisto d'edifici e relativi terreni su cui sono costruiti, se indispensabili per le finalità del progetto e purché ad esso direttamente connesso, alle condizioni esposte nel presente bando per le altre tipologie d'investimenti immobiliari e nel limite del 70% per cento del volume massimo degli investimenti ammissibile agli aiuti previsto per ciascuna Misura *ed a condizione che il medesimo immobile sia oggetto di intervento di ristrutturazione per almeno il 50 per cento del costo complessivo di acquisto.*

In tale caso, un organismo debitamente autorizzato (U. T. E. o altro ufficio pubblico), deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Il valore dell'immobile può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente con apposita perizia giurata. In ogni caso l'importo massimo della spesa ammissibile non può superare i € 516,00 per ogni metro quadrato di superficie coperta.

In ogni caso dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica, igienico sanitaria ecc. ed è immediatamente utilizzabile (presenza di regolare certificato di agibilità)⁷

Nel caso l'edificio venga acquistato in vista di una regolarizzazione o cambiamento di destinazione o uso, dovranno essere specificati i punti non conformi e quali investimenti si prevede di realizzare per renderlo utilizzabile per gli scopi del progetto complessivo.

Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per gli aiuti concessi a seguito di ristrutturazione post terremoto. L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione ed uso stabiliti nel presente bando.

Non è ammissibile l'acquisto d'edifici da adibire a civile abitazione così come il finanziamento delle spese per il trasferimento d'immobili o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il primo grado.

2.2 Mobili

L'acquisto di beni mobili quali macchine, attrezzature o software deve avvenire sulla base della comparazione di almeno tre preventivi forniti da tre ditte diverse per la medesima macchina o attrezzatura che si intende acquistare.

Nel caso in cui la ditta produttrice della macchina o attrezzatura che si intende acquistare non disponga di una rete commerciale e venda direttamente tale macchina è consentito presentare tre preventivi forniti da ditte produttrici di macchine o attrezzature equivalenti per caratteristiche e utilizzazione.

È escluso l'obbligo dei tre preventivi nel caso vengano acquistate attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti. In tal caso nel fascicolo di domanda andrà conservata una relazione redatta da un tecnico atta a fornire adeguata e documentata motivazione delle scelte effettuate.

⁷ La conformità e agibilità/abitabilità potrà essere certificata tramite la perizia giurata.

Nel caso in cui, nel corso della realizzazione degli interventi, si renda necessario o si ritenga opportuno acquistare macchine o attrezzature diverse da quelle per le quali erano stati acquisiti i preventivi in fase di presentazione della domanda, è fatto obbligo di procedere ad una nuova comparazione acquisendo nuovi preventivi con le modalità descritte nei paragrafi precedenti. A questa variazione del programma di investimenti si applicano le regole di cui all'art. 9 del presente avviso.

3. Investimenti di sostituzione

a) Immobili

Sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- sostituzione di fabbricati aziendali o parte di essi anche mediante recupero degli stessi che non aumentino almeno del 25% la capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati aziendali che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo⁸ di fabbricati aziendali di meno di trenta anni.

b) macchinari

Sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- semplice sostituzione di macchinari aziendali esistenti con macchinari nuovi e aggiornati. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di nuovi macchinari in sostituzione di macchinari esistenti in azienda quando i nuovi macchinari hanno una produttività superiore ai macchinari sostituiti di oltre il 25% o modificano sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata.

La sostituzione con macchinari moderni di macchine aziendali che abbiano almeno 10 anni di vita e per le quali è stata effettuata la radiazione/rottamazione⁹ non è considerato investimento di sostituzione.

4. LAVORATORI IMPIEGATI IN AZIENDA.

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero d'unità di lavoro/anno (ULA) che tiene conto dei seguenti fattori:

- i dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e per la legislazione nazionale è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o d'apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato per un periodo di tempo previsto dal contratto collettivo di lavoro pari a 286 giornate di 6 ore e 30 minuti (1859 ore anno). Gli effettivi sono espressi in ULA. Le ULA sono calcolate sulla base dei contributi previdenziali versati nell'anno solare precedente la presentazione della domanda.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni d'ULA rapportando le ore per cui risultano effettivamente versati i relativi contributi previdenziali a 1.859¹⁰. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

5. VALORE AGGIUNTO LORDO (VAL).

Il VAL misura l'evoluzione del valore aggiunto lordo (VAL) delle aziende beneficiarie di un sostegno. È importante misurare l'effetto lordo. Infatti, una variazione del VAL nell'arco di diversi anni può essere dovuta anche ad altri fattori, oltre al sostegno ricevuto.

⁸ Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore finale del fabbricato.

⁹ Art. 112, D.L. 30 aprile 1992, n. 285; D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

¹⁰ Ad esempio, un'azienda che impiega 3 lavoratori a tempo determinato e risulta aver versato, complessivamente, contributi per 3.718 ore può dichiarare di avere 2 ULA effettivamente impiegata in azienda ($3.718 : 1.859 = 2$).

Per misurare il VAL delle aziende beneficiarie, si utilizza il seguente indicatore indiretto: fatturato – costi, in cui:

- costi =
 - o input diretti: energia, acqua, lavori eseguiti da terzi, ecc.
 - o + costo della manodopera
 - o + spese generali: manutenzione, assicurazioni, altre
 - o + canoni di affitto
 - o + interessi
- fatturato = valore delle vendite/dei servizi – premi sulle vendite

Premi sulle vendite: comprendono premi erogati dal settore privato, ma non quelli erogati dal settore pubblico, che sarebbero considerati alla stregua di sovvenzioni.